



Roma, 1 dicembre 2020

Spett.le

ARERA - Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente

Consultazione 03 novembre 2020 - 445/2020/R/eel

Osservazioni di A.R.T.E.

Premessa

Il presente documento contiene le osservazioni che l'Associazione Italiana Reseller e Trader dell'Energia (di seguito A.R.T.E.) intende presentare al Documento di Consultazione n. 445/2020 vertente sul versamento degli Oneri Generali di Sistema non incassati.

A.R.T.E. - Associazione di Reseller e Trader dell'Energia conta più di 110 operatori, oltre i 2 miliardi di fatturato aggregato, più di 3000 dipendenti, con circa 1 Milione di contatori serviti in Italia, con lo scopo di affrontare in coesione le difficoltà comuni del settore e creare progetti di crescita.

L'Associazione, nonostante la recente nascita, ha instaurato sin da subito un dialogo trasversale con le Istituzioni, manifestando le proprie preoccupazioni in merito all'allarmante scenario economico che potrebbe prospettarsi a seguito della situazione emergenziale di contenimento del COVID-19, con il rischio di veder compromessa la sopravvivenza stessa del Mercato libero dell'energia.

In particolare, A.R.T.E. intende manifestare il proprio apprezzamento circa la condotta posta in essere dall'ARERA che, a far data dalla fondazione dell'Associazione nel mese di Marzo 2020, ha instaurato con la stessa un dialogo costante.

Osservazioni

Punto 3.6 del DCO

"L'Autorità non è intervenuta nella regolazione dei rapporti tra utente del trasporto e controparte commerciale, ivi compresa la fatturazione, che godono di autonomia contrattuale nel rispetto delle disposizioni del diritto civile. In continuità l'Autorità non ravvede ragioni per introdurre una procedura specifica nel rapporto tra tali soggetti ai fini del funzionamento del Meccanismo".

Il predetto punto sottolinea, ancora una volta, come i Reseller siano figure totalmente escluse da codesta Ill.ma Autorità nel meccanismo della filiera energetica, sebbene

A.R.T.E. Associazione di Reseller e Trader di Energia

Sede Legale Via Goito 24 – 00185 Roma

Tel: 06-90212597 – mail: assoperatorienergia@gmail.com – Pec: associazione.arte@pec.it

C.F. 96464040581

rappresentino l'anello di congiunzione tra i clienti finali (ossia, i soggetti realmente gravati dal versamento degli Oneri Generali di Sistema) e gli utenti del trasporto e i Distributori.

Non si comprende, infatti, su quali basi si fondi tale esclusione, atteso che è proprio la fatturazione operata dalle controparti commerciali ad attuare il meccanismo di esazione degli oneri generali di sistema, costringendo i Reseller ad anticipare tali costi laddove i clienti finali non provvedano al pagamento delle fatture per la fornitura di Energia Elettrica.

Le previsioni della delibera 109/2017/R/EEL, dunque, in ossequio a principi di equità e certezza del diritto, dovrebbero estendersi a tutti gli attori della filiera energetica, scongiurando in tal modo il vuoto normativo rispetto ai soggetti più vicini ai clienti finali.

Bisognerebbe, dunque, incrementare i canali di comunicazione tra utenti del trasporto e reseller al fine di rendere immediatamente accessibili i dati inerenti le morosità dei clienti, attestandone la relativa veridicità, in modo da rendere note le cause di una paralisi dei flussi di cassa.

Punto 3.8 del DCO

“L'accesso al Meccanismo è facoltativo; nello specifico gli utenti del trasporto che intendono partecipare presentano apposita istanza di partecipazione alla CSEA. Ai fini della partecipazione, l'utente partecipante deve essere adempiente agli impegni contrattuali nei confronti delle imprese distributrici controparti. In particolare, le condizioni per l'accesso prevedono che il contratto di trasporto con l'impresa distributtrice, in relazione al quale si richiede il riconoscimento dei crediti non riscossi per OGdS, non risulti essere stato risolto al momento della presentazione dell'istanza. È da osservare che qualora un utente del trasporto, cui in precedenza è stato risolto il contratto di trasporto, abbia accesso nuovamente alla rete tramite un successivo contratto, l'ammissione al Meccanismo potrà riguardare esclusivamente gli OGdS a partire dalla data di stipula del nuovo contratto”.

La previsione di cui al punto 3.8 è strettamente connessa al precedente punto 3.6 che, in maniera del tutto illogica, esclude i reseller dal meccanismo di compensazione degli ODS. E, invero, il carattere facoltativo dell'adesione al meccanismo della CSEA da parte degli utenti del trasporto rappresenta un potenziale danno per tutte quelle controparti commerciali che, nonostante le quotidiane attività di recupero del credito nei confronti dei propri clienti finali, si vedano costretti ad anticipare gli importi degli ODS non riscossi, senza veder riconosciuta alcuna forma di tutela del proprio credito qualora l'utente del trasporto decida di non aderire al meccanismo di compensazione.

Allo stesso modo, la seconda parte del punto in esame, che richiede quale condizione di ammissibilità la vigenza del contratto di trasporto, arreca un danno non indifferente a tutte quelle controparti commerciali virtuose che, a causa della condotta dell'Utente del Trasporto, non possono beneficiare del meccanismo di compensazione degli ODS non riscossi.

Sarebbe tutt'al più opportuno consentire l'accesso al meccanismo di compensazione gli utenti del trasporto tutte le volte in cui la risoluzione del relativo contratto sia dipesa dal mancato incasso degli ODS.

Punto 3.13 del DCO

Sono ammessi al Meccanismo gli OGdS. NRUDT ,i:

(...) b. con termini di pagamento scaduti da almeno 12 mesi al momento di presentazione dell'istanza;

La previsione di cui al punto 3.13 lettera b) prevede espressamente come siano ammessi al meccanismo di compensazione fatture che contengano ODS scadute da almeno 12 mesi al momento di presentazione dell'istanza.

Tale periodo di attesa dovrebbe tener conto delle tempistiche necessarie all'attuazione delle attività di recupero del credito, con particolare riferimento alle procedure di natura giudiziale.

Ebbene, è noto i procedimenti monitori volti al recupero del credito spesso sfocino in processi ordinari a cognizione piena, per la cui definizione potrebbe essere richiesto un tempo maggiore di 12 mesi; al contempo, tale periodo risulta sproporzionato rispetto alle tempistiche richieste dalle attività di recupero stragiudiziale del credito, molto più celeri e snelle e in grado di fornire nell'immediato informazioni rispetto a morosità di natura intenzionale e/o incolpevole.

Ad avviso di chi scrive, bisognerebbe adeguare il periodo di scaduto utile alla presentazione dell'istanza ai termini perentori di pagamento che reseller e utenti del trasporto sono tenuti a rispettare nei confronti dei restanti attori della filiera (Distributori, Dogane, ecc.).

3.18 - 3.27 OGdS recuperabili nel pricing

Per la determinazione degli OGdS Recuperabili nel pricing, come scrive Codesta Spett.le Autorità sulla scorta delle sentenze TAR Lombardia che hanno annullato il codice tipo, *"è utile ricordare che la deliberazione 109/2017/R/EEL, nel cui procedimento il presente documento è intestato, nel tratteggiare le caratteristiche del Meccanismo di riconoscimento rappresenta che lo stesso debba tener conto "delle modalità di riconoscimento degli oneri relativi alla morosità già presenti nel contesto regolatorio o recuperati attraverso i contratti sottoscritti nel mercato libero". Tale approccio trova fondamento sulla possibilità, tipica degli esercenti i servizi di pubblica utilità le cui condizioni economiche sono escluse dalla regolazione dell'Autorità (quali sono i venditori che operano nel c.d. mercato libero), di definire liberamente i prezzi applicati ai clienti finali, considerando tra le altre, le informazioni in loro possesso sui costi che dovranno sostenere per servire i clienti finali nonché le proprie strategie", appare del tutto evidente che la morosità ha avuto un'escalation*

dall'anno 2012 assolutamente non prevedibile. La necessità di dover pertanto trovare una metodologia per il recupero delle morosità dei clienti finali, ha aperto una serie di valutazioni e studi della filiera. In particolare questa Spett.le Autorità ha ritenuto che il venditore virtuoso a seguito dell'esperimento del credit check e del recupero crediti possa facilmente valutare l'incidenza della morosità per incrementare in maniera proporzionale il pricing. Questa metodologia è considerata da ARTE, troppo generalista e assolutamente non in linea con le realtà aziendali dei piccoli e medi operatori. Considerando vero tale ragionamento ed in particolare quello riportato nei punti da 3.22 a 3.27, per aziende di dimensioni rilevanti, dove la numerosità dei clienti e la loro varietà di tipologia, permette un ammortamento costante dei valori medi, ma questo non trova alcun riscontro nelle realtà di dimensione più ridotta. Si ricorda che a seconda del tipo di cliente, del periodo e della zona di fornitura, si hanno % di fatturazione ed insoluto completamente differenti. Inoltre, appare quasi ridondante, ricordare che per un nuovo operatore che deve entrare e posizionarsi sul mercato, ha a sua disposizione, quasi esclusivamente la leva del prezzo.

3.28 Efficienza della gestione degli incassi

Il punto 3.28 del DCO prevede che l'utente del trasporto possa accedere al meccanismo di reintegrazione degli oneri generali di sistema non riscossi qualora abbiano dimostrato:

- di aver posto in essere attività efficienti dirette a ottenere il pagamento di quanto non riscosso, anche attraverso azioni di recupero del credito in via stragiudiziale e/o giudiziale;
- abbia posto in essere condotte volte alla minimizzazione delle problematiche della morosità complessiva.

Tali previsioni ricadono inevitabilmente anche sui rivenditori di energia che, in qualità di controparti commerciali dei clienti finali (ossia, i soggetti gravati dal pagamento degli oneri generali di sistema) sono tenuti a rispettare i parametri di efficienza imposti dal sistema di reintegrazione.

Tuttavia, non può non sottolinearsi come gli strumenti di recupero del credito messi a disposizione dei reseller siano stati gravemente compromessi dagli ultimi provvedimenti normativi adottati in materia quali, a titolo esemplificativo, la delibera ARERA 219/2020/R/com che, estendendo i tempi per l'invio delle costituzioni in mora e l'attivazione delle procedure di sospensione nei confronti dei clienti finali, ha aggravato maggiormente le già complesse attività di recupero del credito.

Da ultimo, ma non per importanza, vi è la totale paralisi delle attività giudiziarie a causa delle normative volte al contenimento della diffusione del Covid-19, che ha reso ancor più insostenibili

In virtù di quanto sin qui illustrato, appare evidente come i parametri di efficienza richiesti dal meccanismo di reintegrazione non tengano conto del carattere "poco efficiente" degli strumenti messi a disposizione dei reseller che, in qualità di controparti commerciali, sono gravati dall'attività di recupero del credito a vantaggio dell'intera filiera.

Tale circostanza va a pregiudicare l'ordinaria attività economica anche degli utenti del trasporto, unici soggetti che codesta Ill.ma Autorità autorizza ad accedere al meccanismo di compensazione.

Tale disposizione è il riflesso dell'evidente asimmetria che connota i rapporti tra reseller e distributori, tenuto conto che questi ultimi, per ottemperare alle previsioni del meccanismo di compensazione, procedono a escutere le garanzie fidejussorie dei venditori perentoriamente, senza adeguare tali tempistiche di recupero del credito a quelle messe a disposizione dei reseller per la riscossione delle fatture insolute nei confronti dei clienti finali.

E' opportuno porre all'attenzione di questa Ill.ma Autorità come anche la normativa (modificata dalla Legge di Bilancio 2020) in materia di prescrizione di fatture che rivendicano il pagamento di consumi risalenti a più di 2 anni, sia totalmente incompatibile con la previsione dell'ammissibilità al meccanismo di compensazione di crediti deteriorati da almeno 12 mesi, rendendo ancor più complessa l'attuazione di qualsivoglia efficiente misura di recupero del credito.

Rispondiamo di seguito ai Vostri quesiti, le cui motivazioni sono esplicitate nelle pagine che precedono:

- Q 1. NO
- Q 2. NO
- Q 3. NO
- Q 4. NO
- Q 5. NO
- Q 6. SI
- Q 7. NO
- Q 8. NO
- Q 9. NO
- Q 10. NO
- Q 11. NO

Conclusioni

Si chiede, dunque, un intervento dell'Autorità volto ad appianare il divario esistente tra le procedure e le tempistiche di incasso dei rivenditori e quelle dei distributori, nell'ottica dell'attuazione di un adeguato meccanismo di compensazione degli ODS non riscossi a tutela non solo degli operatori, che garantiscono una fornitura capillare sul territorio nazionale, ma dell'intera filiera energetica.

Attuare un meccanismo di recupero snello e semplificato che permetta di partecipare anche alle controparti commerciali.

Una riduzione drastica delle tempistiche di liquidazione e dei presupposti di partecipazione, ricordando che il tema delle garanzie che gli operatori rilasciano per gli OGdS non è stato minimamente preso in considerazione.

Auspichiamo quindi un maggiore coinvolgimento da parte di Codesta Spett. Le Autorità, delle controparti commerciali.

